

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

09/01/2012 Corriere della Sera - NAZIONALE	3
Cei-governo, intesa vicina per regolare i nodi Ici-Chiesa	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	5
Si rischia di premiare le gestioni inefficienti	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	6
Chi ha una holding aggira la stretta	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	7
«Boom» obbligato di oneri senza strumenti flessibili	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	8
Incarichi dirigenziali fuori dall'8%	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	9
Consolidamento solo sul personale	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	11
Registro agevolato se il terreno è edificabile	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	12
Nel collage di norme manca l'autonomia	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	13
La busta paga di questo mese è già alleggerita	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	14
Dalla Cosap alle affissioni tributi minori ancora bloccati	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	15
L'Irpef punisce il Sud e i redditi bassi	
09/01/2012 Il Sole 24 Ore	17
Aliquote decentrate nella Babele di regole	
09/01/2012 ItaliaOggi Sette	18
Imu-Ici, dieci gradi di separazione	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

13 articoli

La soluzione Colloqui tra Monti e il cardinale Bagnasco per eliminare le «zone grigie»

Cei-governo, intesa vicina per regolare i nodi Ici-Chiesa

Nuovi parametri Un documento definirà nuovi parametri sui locali dove si svolge un'attività commerciale
Roberto Zuccolini

ROMA - Vi ricordate la polemica, a tratti aspra, che si scatenò all'inizio di dicembre sull'Ici ai beni della Chiesa? Dopo la vivace discussione che suggerì all'*Avvenire* di intervenire più volte sulla materia, il governo e la Conferenza episcopale non hanno messo da parte il dossier. Al contrario lo hanno lavorato con una certa convinzione. Tanto che si è ormai vicini ad un accordo che fisserà nuove regole. Non c'è ancora una data per la firma ufficiale, ma potrebbe essere stabilita nei prossimi giorni perché il premier Mario Monti e il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, si sono già sentiti varie volte sull'argomento e l'intesa è vicina. La soluzione che si sarebbe individuata per le strutture «miste» passa per l'attribuzione dell'Ici alla sola parte degli immobili che viene utilizzata ai fini commerciali (e quindi di lucro) mentre resterà esente quella che si adopera per motivi religiosi e sociali. Una novità importante dato che la legge approvata nel 2006 aveva di fatto allargato l'esenzione a tutti gli edifici di proprietà ecclesiastica «non esclusivamente commerciali». In altre parole, mentre fino ad oggi bastava avere anche una piccola parte dedicata ad attività «non commerciali» per puntare all'ottenimento dell'esenzione, in futuro i parametri saranno diversi.

Com'è noto, non si parla né del Vaticano, né degli edifici che gli sono stati assegnati dai Patti Lateranensi. E neanche di parrocchie, oratori e, più in generale, di strutture a valore sociale e assistenziale, che continueranno a non pagare l'Ici (ora Imu). Quelle che svolgono attività commerciale, ad esempio di tipo alberghiero, dovrebbero già pagare la tassa, ma l'esistenza di non poche zone grigie, ha spinto lo stesso cardinal Bagnasco, che segue da vicino il dossier in quanto presidente della Cei, a dichiarare a inizio dicembre di essere pronto a «valutare la chiarezza delle norme» che regolano la materia «senza pregiudiziali» aggiungendo: «Se c'è un abuso è giusto che sia accertato e abbia fine».

Con questo spirito sono stati avviati colloqui che, data la delicatezza della materia, hanno visto come principali protagonisti direttamente il presidente del Consiglio e lo stesso cardinale. Spinti anche da un'urgenza dettata dall'Europa. I radicali hanno infatti presentato un ricorso alla Corte di Giustizia di Lussemburgo e la Commissione, che sta compiendo una verifica sulla congruità tra la legge italiana del 2006 e le direttive comunitarie sulla concorrenza, dovrebbe pronunciarsi entro la metà di quest'anno. L'intenzione è quella di giungere al più presto ad una nuova definizione della materia, in maniera concordata.

L'accordo si dovrebbe basare proprio sul criterio della «percentuale» dell'immobile da pagare in quanto «adibita a fini commerciali». Ovviamente le difficoltà pratiche abbondano, non ultima quella degli estimi catastali da attribuire a strutture che prima non rientravano in alcuna categoria. Per questo i Comuni italiani, in collaborazione con la Cei, sono stati già attivati per elaborare un censimento di tutti gli immobili ecclesiastici che potrebbero essere sottoposti all'Ici-Imu. Per ultimarlo si prevedono tempi lunghi, ma nel frattempo nulla vieta di giungere ad un accordo formale che fissi nuovi criteri. Si pensa di approfittare di alcuni eventi per annunciarlo. Troppo presto forse (e per certi versi improprio perché si tratta di un rapporto che non riguarda la Santa Sede ma Chiesa e governo italiani) per l'udienza tra Monti e Benedetto XVI, prevista per sabato 14 gennaio. Molto più probabile invece per il tradizionale ricevimento annuale all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, che si tiene a metà febbraio in ricordo dei Patti Lateranensi e del secondo Concordato con lo Stato italiano, quello firmato nel 1984 da Bettino Craxi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

800

Foto: milioni di euro circa è il gettito stimato dell'Ici sugli edifici ecclesiastici

30mila

Foto: gli immobili che non sono dedicati a culto sanità e assistenza

Foto: Cei Il cardinale Angelo Bagnasco, 68 anni, presidente della Cei

ANALISI

Si rischia di premiare le gestioni inefficienti

di Stefano Pozzoli La vicenda del computo delle spese del personale degli enti locali (iniziata con l'articolo 76, comma 7, del DI 112/2008) si è arricchita di due nuove puntate. La prima è l'ennesima modifica legislativa che ha portato il tetto dal 40 al 50%, con il decreto «Salva Italia»: un aumento eccessivo, che ridimensiona l'impatto della norma e mal si concilia con il rigore.

La seconda è la deliberazione 14/2011 della sezione delle autonomie della Corte dei conti, seguita alla sollecitazione della sezione di controllo per la Toscana che, in verità, aveva chiesto un intervento delle sezioni riunite. La scelta della Corte è stata opportuna, perché lascia spazio a ulteriori approfondimenti.

Su alcuni punti, in effetti, è forse il caso di riflettere ancora. La definizione dell'ambito soggettivo alle sole società controllate (o miste) «purché affidatarie di servizi pubblici locali» sembra escludere la categoria delle società strumentali miste. Inoltre è certo corretto non ricomprendere gli enti che non hanno natura societaria, ma non lo è altrettanto escludere le partecipate di secondo livello: chi ha una holding finanziaria viene così esonerato dal computare il personale delle sue società controllate. Con conseguenze facilmente immaginabili.

Ancora, è vero che il bilancio consolidato, se ben redatto, è lo strumento ideale per questo genere di analisi. Ma, finché esso non sarà adottato in via definitiva, non si comprende perché nel termine «spesa», utilizzato dal legislatore, la sezione autonomie legga «costo». E, soprattutto, perché essa non utilizzi né le spese né i costi per il calcolo, bensì il valore della produzione e i corrispettivi, mentre la norma non parla mai di ricavi.

Inoltre, si assume che l'incidenza delle spese del personale non può che aumentare rispetto a quella del solo ente locale, perché si incide sul solo nominatore, arrivando a un eccesso di rigore che non sembra corrispondere al volere del legislatore.

Un altro elemento critico riguarda i cosiddetti corrispettivi e soprattutto l'eventualità che essi siano pari a zero come accade in tutte le società che vivono di tariffa: è quasi la normalità nel settore idrico e, nel comparto rifiuti, per i Comuni che applicano la Tia. La delibera prevede che «è possibile utilizzare tali ricavi (da tariffa, ndr), associati agli utenti di ciascun ente». Potere, però, non è dovere, e il calcolo è tutt'altro che semplice visto che dipende dal sistema informativo delle aziende e non del Comune. Forte quindi la tentazione di non computare tali ricavi, per arrivare ad una incidenza pari a zero di queste società. Così facendo, in ogni caso, si avrà una eterogeneità di comportamenti.

Ancora, nel prendere come riferimento il valore della produzione al posto delle spese si sottovaluta il peso delle società in perdita. Ad esempio, le società in house di Roma Capitale hanno, al 31 dicembre 2010, un valore della produzione di 2.459 milioni a fronte di costi della stessa natura per 2.743 milioni e perdite nette di 323 milioni. Davvero il valore della produzione e gli inadeguati corrispettivi sono i parametri corretti da considerare? Non si premiano così le inefficienze?

È condivisibile puntare sulla semplicità, ma ciò non deve sacrificare la comparabilità dei risultati, soprattutto su temi delicati come l'assunzione del personale che, patologie a parte, spesso significa mantenere o meno dei servizi. Le modifiche introdotte all'articolo 76 dal DI 98/2011, con l'estensione del computo delle spese del personale alle società sono uno stimolo potente sia alle liberalizzazioni (le società che non hanno affidamento diretto sono escluse) sia ad una governance di gruppo più stringente. Sarebbe un peccato sprecare questa occasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soggetti. Il perimetro

Chi ha una holding aggira la stretta

IL PUNTO CRITICO Le partecipate di secondo livello sono fuori dal conteggio: una scelta che si presta a possibili abusi

L'ambito soggettivo definito dalla Corte dei conti per l'applicazione dell'articolo 76, comma 7, del DI 78/2010 può consentire un disegno più ragionato della governance dell'ente locale, in particolare nella gestione del personale. La norma, per determinare l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, prevede il consolidamento della spesa di personale di Comuni e Province con quella delle società «a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

Stante la difficoltà di individuare i soggetti destinatari della disposizione, vediamo quali sono le principali tipologie di società che, a parere della magistratura contabile, sicuramente non sono interessate al provvedimento.

In primo luogo ci sono le società affidatarie di servizi pubblici con gara, in quanto la stessa procedura di scelta del gestore garantisce quel buon andamento richiesto dalla Costituzione. In secondo luogo si possono individuare le società indirette; precisa la delibera 14/Aut/2011 che, nel conteggio, vanno considerate le holding, se affidatarie senza gara, ma non si ricomprendono gli oneri del personale delle società titolari di affidamenti da parte della holding stessa e, quindi, le società indirette.

Altro raggruppamento di soggetti esclusi è rappresentato da tutti gli organismi partecipati che non siano società, in quanto la norma richiede espressamente l'assetto societario. La delibera cita, quali esempi, le fondazioni e le aziende speciali, ma il concetto sembra potersi estendere anche ad altre forme associative. Infine, sempre nelle esclusioni, troviamo le quotate sui mercati regolamentati, per espressa previsione normativa, e sembra potersi aggiungere le società strumentali miste, anche se dal tenore letterale del DI difficilmente potranno rimanere neutre.

Anche in questo contesto, la posizione della magistratura contabile lascia quantomeno perplessi. Escludere fondazioni e aziende speciali comporta una inversione di tendenza rispetto ad una linea consolidata della stessa Corte dei conti, che, in altre occasioni, riteneva doversi considerare tutti i modelli di governance (si veda, ad esempio, delibera 27/Contr/2011 e delibera 8/AUT/2011).

Ma la vera valvola di sfogo sembra rappresentata dalle società indirette, anch'esse non interessate al consolidamento della spesa di personale. Il giochetto sembra quasi banale: la società interamente del Comune, alla quale siano stati affidati, senza gara, la gestione di servizi pubblici, crea una propria società, posseduta al 100%, e alla quale cede il ramo d'azienda, dipendenti compresi. Quest'ultima esce dal calcolo in questione, mentre vi rimane la società interamente del Comune, trasformata in holding e dove la spesa di personale resta esigua. Operazione semplice, anche se sembra avere il carattere di elusività della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NELL'INSERTO SPECIALE DI OGGI

I consigli del Sole

per gli amministratori locali

INTERVENTO

«Boom» obbligato di oneri senza strumenti flessibili

di Francesco R. Frieri

e Marco Mordenti Una spesa più rigida e una dirigenza meno motivata. Dopo 20 anni di evoluzione di segno opposto, è questo il messaggio che arriva dalle norme degli ultimi tre anni.

Nel sancire il principio di separazione tra politica e gestione, il Dlgs 165/2001 riconosceva nello spoil system di funzionari e dirigenti un bilanciamento necessario a fronte sia delle limitazioni dei mandati elettorali nei Governi locali, sia degli accresciuti poteri attribuiti ai dirigenti. Lo stesso Testo unico degli enti locali, agli articoli 90, 100 e 107, adattava questo istituto anglosassone alla realtà italiana.

Il risultato, nell'ultimo decennio, è stato quello di una Pa composta da personale inquadrato prevalentemente con contratti a tempo indeterminato, cui si aggiungeva, di volta in volta, una serie di funzionari e dirigenti legati al mandato degli organi eletti. Tale sistema, nonostante qualche abuso, pareva in equilibrio fino a poco tempo fa, anche in relazione alla modalità di scelta dei segretari comunali e provinciali da parte di sindaci e presidenti, introdotte dalla riforma Bassanini del 1997.

Nel frattempo era aumentato il livello di controllo sulla spesa degli enti locali, tanto che nel 2012 sono soggetti in via generale a tutte queste misure: obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente; blocco parziale delle assunzioni (20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente); blocco totale delle assunzioni se la spesa di personale nell'anno precedente è stata pari o superiore al 50% delle spese correnti; blocco totale anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Per esigenze di funzionamento, gli enti potevano ricorrere finora agli strumenti di flessibilità mutuati dal lavoro privato e finalizzati alla messa in efficienza degli enti pubblici. Rigore, dunque, ma anche flessibilità. Se non che, nel 2009, il decreto Brunetta introduce una limitazione all'8% della dirigenza a contratto, operando quindi una discriminazione qualitativa a favore della dirigenza a tempo indeterminato. Nel 2010, poi, vengono bloccati i fondi per il salario accessorio di tutto il personale dipendente, rendendo in prospettiva meno rilevante il salario variabile rispetto a quello fisso.

Infine, vengono estese le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, Dl 78/2010 che, a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2011, costituisce principio generale per tutti gli enti locali: il lavoro flessibile, ossia ciò che non è lavoro a tempo indeterminato, non può superare il tetto costituito, per ciascuna amministrazione, dal 50% della spesa del 2009.

Tutto questo disegna una netta preferenza verso una Pa di dipendenti a tempo indeterminato, poco incentivati e sempre più anziani. La reazione delle amministrazioni sarà verosimilmente l'attivazione di tutti i concorsi pubblici possibili, per consentire l'assunzione del personale necessario, a partire dalla dirigenza. Dirigenza che conserva tutti i poteri delle riforme degli anni 90, e che quindi, una volta irremovibile, dovrà convivere con governi la cui durata è strettamente limitata.

La dirigenza pubblica non avrà più un mercato, a differenza di quella del mondo privato. Non ci sarà quasi più mobilità e crescerà l'età media dei dirigenti. In nome dei diritti acquisiti, forse, si faranno parecchi passi indietro, a danno di una corretta distinzione tra politica e gestione e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tutto ciò avrà anche l'effetto di irrigidire e quindi saturare tutti i possibili margini di spesa, producendo probabilmente nei prossimi due anni una bolla di spesa di personale nella Pa.

Dg e Segretario

Unione dei Comuni Bassa Romagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertici. Il caso dei dipendenti di categoria «D»

Incarichi dirigenziali fuori dall'8%

L'ORIENTAMENTO I magistrati contabili hanno concesso ai Comuni la libertà di disciplinare la materia con regolamento

Arturo Bianco

Il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D dello stesso ente sfugge ai vincoli del contenimento entro l'8% della dotazione organica dettati dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001, così come modificato dalla legge Brunetta (Dlgs 150/2009). È questa l'innovativa lettura data dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo con il parere n. 384 dello scorso 5 dicembre.

Il parere prevede inoltre che i Comuni utilizzino procedure ispirate ai principi della «pubblicità e selettività da definire a livello regolamentare», quindi con ampi margini di autonomia nella scelta dei dipendenti a cui conferire questi incarichi. Il lungo e argomentato parere dei giudici contabili abruzzesi offre una lettura assai estensiva dei vincoli dettati dal legislatore e delle interpretazioni fornite dalle sezioni unite di controllo della Corte dei conti con i pareri 12, 13 e 14 del 2011. Esso consente alla gran parte dei Comuni di risolvere direttamente i problemi connessi alla mancanza di dirigenti a tempo indeterminato, problemi che si manifestano in modo assai marcato soprattutto dopo l'elezione del nuovo sindaco e la scadenza degli incarichi precedentemente conferiti, come appunto nel comune di Lanciano (Chieti) che ha sollevato il quesito.

In premessa viene ricordato che le nuove regole non hanno abrogato né implicitamente né esplicitamente le previsioni dettate per gli enti locali dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000: esse «possono essere intese unicamente come integrative rispetto a quelle già contenute nel Tuel, con le quali vanno perciò necessariamente coordinate», operazione che peraltro è niente affatto facile. E ancora le norme per gli enti locali non prevedono limiti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, ma solo per quelli extra dotazione organica.

CW-33>La deliberazione ricorda che nel conferimento di incarichi per la copertura di posti vacanti in dotazione organica non possono essere invocate esigenze di contenimento della spesa, né essa può essere ascritta alla disciplina dell'ordinamento civile, per cui la materia è sostanzialmente preclusa a interventi restrittivi del legislatore nazionale. Conclusione che è rafforzata dalla tutela offerta dalla stessa Costituzione all'autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali. Si deve inoltre ricordare che i principi di carattere generale dettati dalla normativa più recente vanno nella direzione della «valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni».

La materia è da considerare quindi rimessa alla autonomia dei singoli enti locali, i quali «potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione degli enti; d'altro lato, dell'eccezionalità della disposizione di cui all'articolo 110 Tuel nel sistema del conferimento d'incarichi dirigenziali».

Infine, il parere ricorda che non siamo nell'ambito di incarichi che possano essere concessi sulla base del criterio della fiduciarità personale, il cosiddetto spoil system. Per cui ogni ente deve utilizzare procedure ispirate ai principi per cui si «devono prevedere adeguate forme procedurali idonee a garantire l'oggettività e la trasparenza nella selezione del personale dirigenziale». E infine è sufficiente che questi dipendenti si collochino in aspettativa, non essendo in alcun modo necessaria la conclusione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. I chiarimenti della Sezione autonomie sull'applicazione del limite del 50% di uscite per risorse umane che blocca le assunzioni

Consolidamento solo sul personale

Nei calcoli dei tetti le società «pesano» per le spese in stipendi ma non per le correnti

Tiziano Grandelli

Mirco Zamberlan

L'illusione è durata pochi giorni. La legge di stabilità 2012 ha regalato un allentamento della morsa sui vincoli alle assunzioni, aumentando dal 40 al 50% il limite del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, oltre al quale scatta lo stop ai contratti di lavoro. Ma è stata la Corte dei conti, sezione autonomie, a riportare gli enti con i piedi per terra. Interpretando le modalità di applicazione dell'articolo 76, comma 7, del DL 78/2010, ha indicato criteri di calcolo che comportano, quasi certamente, lo sfioramento del vincolo appena indicato e, quindi, l'applicazione della sanzione. Nel contempo ha, forse involontariamente, indicato una strada per sopperire al problema.

Ma andiamo con ordine. Con la deliberazione 14/Aut/2011, i magistrati contabili risolvono alcuni dubbi sul consolidamento della spesa di personale delle società partecipate con quella degli enti locali ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. Il principio posto a base del consolidamento sta nella proporzionalità diretta: il valore dei corrispettivi pagati da ogni singolo ente determina il quantum della spesa di personale che spetta a ogni soggetto che partecipa in società a capitale pubblico totalitario o di controllo, che abbia ottenuto affidamenti senza gara (si veda l'articolo a lato).

Tre sono, quindi, le quantità che devono essere recuperate dal bilancio della società stessa o dalla relazione al rendiconto che i revisori inviano alla stessa Corte dei conti e che, a sua volta, richiama lo schema di conto economico del Codice civile:

la spesa di personale della società, coincidente con la voce B9 del conto economico, senza alcuna decurtazione per fondi o accantonamenti. Ne fanno, quindi, parte anche l'accantonamento per il Tfr e per eventuali fondi di previdenza complementare. A questi fini, il concetto di spesa e di costo coincidono e il criterio guida è rappresentato dalla competenza economica;

il valore della produzione della società, corrispondente, come specificato nelle istruzioni alla relazione, alla lettera A del conto economico;

ti corrispettivi pagati alla società per le prestazioni rese a favore dell'ente. Sottolineano i magistrati contabili che, in caso di servizio a tariffa, si devono considerare anche i ricavi associati agli utenti di ciascun ente partecipante alla società.

Il riparto avviene rapportando i corrispettivi (punto 3) al valore della produzione (punto 2) e moltiplicando il quoziente per la spesa di personale (punto 1). Questo è l'importo da consolidare con la spesa di personale dell'ente e l'operazione va ripetuta per ogni amministrazione partecipante la società.

I conti, però, non quadrano. Infatti, nel valore della produzione il Codice civile ricomprende anche altre voci che non sono direttamente correlate alle prestazioni di servizi, quali i contributi in conto esercizio, le variazioni delle rimanenze e gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Ne consegue che una parte della spesa di personale potrebbe non essere imputata ai singoli enti o, in caso di variazione negativa delle scorte, la spesa imputata potrebbe superare la spesa effettiva di personale della società.

Ma la forte penalizzazione per gli enti è rappresentata dal consolidamento della sola spesa di personale, senza alcun incremento della quantità "spesa corrente". È evidente come, operando in tal modo, il valore del rapporto spesa di personale sulla spesa corrente si incrementi in modo significativo, in spregio a quel criterio di ragionevolezza e ai principi che si pongono a base del bilancio consolidato, che la stessa Corte auspica nella delibera in commento. Aumentare anche la spesa corrente dei costi che la società sostiene a fronte di ricavi non correlati a corrispettivi pagati dai singoli enti rappresenterebbe una misura sicuramente più equa. Emblematico è il caso delle farmacie.

Con molta probabilità, comunque, non è stata messa la parola fine: l'interpretazione proviene dalla sezione autonomie della Corte dei conti e non dalle sezioni riunite, e quindi non ha effetto vincolante per le sezioni regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposte indirette. Anche in assenza di un piano particolareggiato

Registro agevolato se il terreno è edificabile

Laura Ambrosi

Imposta di registro al l'uno per cento se il terreno è edificabile anche in assenza di un piano particolareggiato. A precisarlo è l'ordinanza n. 26046/11 della Cassazione.

Il fisco ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro agevolata, prevista dal l'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 (nella versione vigente all'epoca dei fatti). Questa disposizione prevedeva che per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, fossero soggetti a un'imposta di registro ridotta, nella misura dell'uno per cento, e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento.

L'ufficio ha disconosciuto il beneficio in quanto si trattava di un'area assoggettata, dagli strumenti urbanistici comunali, a un atto unilaterale d'obbligo con natura convenzionale e non a un piano particolareggiato di zona. L'atto unilaterale d'obbligo è l'impegno con il quale il cittadino si obbliga nei confronti dell'amministrazione comunale a eseguire determinate opere.

Così il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione. Nei primi due gradi di contenzioso, sia la Commissione provinciale che quella regionale hanno condiviso le sue difensive proposte dal ricorrente.

In particolare i giudici regionali hanno ritenuto corretta l'applicazione del beneficio perché i vari adempimenti posti in essere dal contribuente integravano i presupposti normativi per fruire dell'imposta agevolata. Si trattava del piano di lottizzazione, precedente al l'atto di compravendita, della sottoscrizione di un impegno vincolante e del l'atto unilaterale d'obbligo, equiparabile per i suoi effetti alla convenzione.

L'amministrazione finanziaria, soccombente quindi in entrambi i giudizi, ha proposto ricorso per Cassazione. Quest'ultima ha rilevato che la locuzione «piani particolareggiati comunque denominati» esprime un concetto sostanziale e non formale.

Quindi assume rilevanza la possibilità di edificare entro i cinque anni dal trasferimento e non il formale inserimento del terreno in un piano particolareggiato».

L'ordinanza ha disposto, quindi, che l'agevolazione è applicabile ogni volta in cui l'area sia inserita in uno strumento urbanistico che consenta gli stessi risultati del citato piano particolareggiato, contando solo la reale possibilità edificatoria. Inoltre se il piano regolatore generale prevede tutte le prescrizioni necessarie all'edificazione non è necessario anche il piano particolareggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERALISMO

Nel collage di norme manca l'autonomia

Quello che si sta delineando è un altro unicum italiano, di cui non c'era bisogno. Un federalismo che gonfia le tasse locali (e fin qui è la regola), mentre però anche le imposte nazionali, dirette e indirette, vanno in salita. La manovra «salva-Italia», sulla spinta di un'emergenza finanziaria da tamponare, ha dato una spinta decisa in questa direzione, ma il problema nasce da più lontano. Tutto il cantiere del federalismo ha proceduto a strappi, tra momenti di condivisione e altri di scontro acceso (il decreto sul federalismo municipale aveva tanti problemi che lo stesso Governo Berlusconi stava provando a correre ai ripari), mentre le spie di allarme sempre più intense sui conti pubblici facevano sfumare quel poco di disegno organico che pure all'inizio era stato condiviso da quasi tutte le forze politiche. Il risultato finale è un collage di norme nate su spinte contrastanti, che mettono a rischio quelle che dovrebbero essere le parole d'ordine del federalismo: autonomia e responsabilità. La prima viene schiacciata dalle esigenze di cassa nazionali (l'Irpef regionale cresce a causa della manovra, l'Imu divisa a metà fra Stato e Comuni impedisce di fatto l'introduzione di aliquote agevolate), e con lei anche l'assenza di «responsabilità» a livello locale lascia il campo libero alle gestioni peggiori. Tanto, chi le può giudicare?

Subito alla cassa

La busta paga di questo mese è già alleggerita

Luigi Lovecchio

L'aumento delle addizionali regionali peserà da subito su dipendenti e pensionati, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione dei conguagli di fine anno 2011. Lo sblocco delle addizionali comunali invece sarà avvertito, per la gran parte dei dipendenti, solo in sede di conguaglio di fine 2012. Per una minoranza di questi, tuttavia, è possibile che i tempi siano anticipati già a marzo di quest'anno.

Questo è l'effetto combinato, da un lato, delle modifiche legislative che hanno interessato l'Irpef locale, dall'altro, del differente meccanismo di applicazione delle due addizionali.

Per le addizionali regionali, la disciplina di legge prevede la trattenuta a saldo da parte del datore di lavoro, in un massimo di 11 rate mensili, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio di fine anno. Poiché l'incremento all'1,23% dell'aliquota base ha efficacia già dal 2011, è a partire dai conguagli riferiti a questa annualità che si faranno sentire gli effetti dell'aggravio. Il numero delle rate di trattenuta così come il mese di partenza delle stesse dipende da quello in cui il sostituto esegue le operazioni di conguaglio. Queste riguardano il periodo dicembre 2011-febbraio 2012. Pertanto, se il conguaglio viene calcolato sulle retribuzioni di dicembre, la trattenuta inizia a gennaio 2012 e si conclude a novembre dello stesso anno.

Va detto che le rate non devono essere necessariamente costanti, poiché l'unico obbligo imposto è che le ritenute cessino a novembre. Per gli altri contribuenti, l'effetto dell'aggravio si avrà in sede di saldo Irpef 2012.

Per le addizionali comunali le cose sono un po' più complicate. In primo luogo, il DI 138/2011 ha sbloccato l'Irpef locale, ripristinando i poteri normativi previsti nel Dlgs 360/1998. Questo significa che a partire da quest'anno l'aliquota può arrivare allo 0,8%. Per l'addizionale comunale inoltre è prevista anche la trattenuta in acconto, che per i dipendenti si effettua in nove rate mensili a partire dal mese di marzo.

Perché i sostituti applichino già in sede di acconto le aliquote 2012, occorre che i Comuni abbiano pubblicato le relative delibere entro lo scorso 20 dicembre. Ne consegue che se consultando il sito delle Finanze a quella data appaiono le nuove misure, l'aliquota 2012 troverà ingresso a partire dalla busta paga di marzo. In caso contrario, continuerà a valere l'aliquota deliberata per il 2011. In quest'ultima eventualità, poiché il termine finale per deliberare l'addizionale è, allo stato, il 31 marzo 2012, la nuova misura troverà applicazione solo in sede di conguaglio di fine anno 2012.

I Comuni possono inoltre deliberare fasce di esenzione, con riferimento a determinati limiti di reddito. Il sostituto d'imposta deve tener conto di tali fasce d'ufficio, sulla base dei dati a sua disposizione. Resta inteso che se il reddito del contribuente supera i limiti stabiliti a livello locale, l'addizionale dovrà essere calcolata sull'intero reddito posseduto.

Per quanto riguarda i conguagli di fine anno 2011, il meccanismo è identico a quello esaminato per le addizionali regionali. Per l'anno scorso, peraltro, solo nei Comuni che avevano istituito un'addizionale inferiore allo 0,4% era possibile incrementare l'aliquota sino a quella soglia. Negli altri Comuni l'unica alternativa possibile era la riduzione del prelievo o la conferma dello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fisco dei Comuni. Nelle norme divieti incrociati

Dalla Cosap alle affissioni tributi minori ancora bloccati

REBUS DA SCIOGLIERE Occorre un intervento del legislatore per chiarire se il federalismo può dirsi attuato «liberando» la possibilità di ritocchi

Giuseppe Debenedetto

Quest'anno i Comuni possono azionare la leva fiscale sostanzialmente su due tributi: l'Imu e l'addizionale comunale Irpef. Sono questi gli effetti del "blocco" dei tributi locali, confermato dalla legge di stabilità 2011.

Il blocco è stato introdotto con il DI 93/08, che ha sospeso il potere di Regioni ed enti locali di aumentare tributi, addizionali e aliquote. L'articolo 77-bis della legge 133/08 ha formulato una più puntuale delimitazione temporale del blocco, operante per il triennio 2009-2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu. La previsione è stata poi confermata dalla legge 220/2010 senza tuttavia definire una data finale, collegando la cessazione del blocco «all'attuazione del federalismo fiscale». Il decreto Monti ha infine abrogato l'articolo 1 del DI 93/08, cioè la norma originaria, ma ha lasciato in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve ritenersi tuttora in vigore, almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore.

Non è per nulla chiaro, tuttavia, quando potrà ritenersi realizzato il federalismo fiscale. Occorre cioè capire se è sufficiente l'adozione del Dlgs 23/2011 sul fisco municipale - ma in questo caso il blocco sarebbe già cessato - oppure se bisogna tenere conto dell'effettiva data di entrata in vigore delle norme contenute nei vari decreti. In questo caso andrebbe comunque individuato l'anno di riferimento, se il 2014 previsto dal Dlgs 23/2011 oppure il 2015 (Imu a regime) o addirittura il 2012 previsto dal DI 201/2011 (Imu anticipata). Senza considerare, peraltro, che ulteriori decreti correttivi possono modificare le decorrenze già previste.

Resta quindi aperta la questione sull'attuazione del federalismo fiscale, che dovrebbe ritenersi non ancora realizzato. In ogni caso manca una disposizione che faccia cessare espressamente il blocco dei tributi ancorché attualmente limitato a quelli minori. Il divieto riguarderebbe la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icp), il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa) e il canone sugli impianti pubblicitari (Cimp). I Comuni di conseguenza, non sembrano poter aumentare le tariffe Icp, Dpa, Tosap e Cimp, né aggirare il blocco con aumenti "indiretti" limitando le agevolazioni o introducendo la categoria speciale.

Al blocco sfuggono invece le entrate extratributarie, tra cui il canone per l'occupazione di spazi pubblici (Cosap) che la Corte costituzionale ha ritenuto un'entrata patrimoniale.

Resta, dunque, uno spazio di manovra piuttosto ampio per i Comuni, che possono intervenire sull'Imu anticipata, sull'addizionale Irpef, oltre che sull'imposta di soggiorno per gli enti che possono istituirla. Rimane anche la possibilità di variare le tariffe Tarsu (in quanto espressamente esclusa dal "blocco") nonché della Tia1-Tia2, trattandosi di prelievi correlati ai costi del servizio, mentre non si ritiene invece possibile istituire l'imposta di scopo poiché manca il regolamento statale attuativo che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 ottobre 2011 e in assenza peraltro di una previsione analoga all'imposta di soggiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI E MANOVRA Le imposte locali

L'Irpef punisce il Sud e i redditi bassi

Gli effetti dell'aumento delle addizionali regionali - Nessuno sconto dai Governatori

Gianni Trovati

A Bolzano con 35mila euro di reddito si devono versare alla Regione 430 euro di Irpef, che scendono a 178 con un figlio a carico e si azzerano con due (ognuno di loro dà diritto a 252 euro di detrazione per chi ne dichiara fino a 70mila). In Calabria, con la stessa denuncia dei redditi, l'addizionale ne pretende 710.

I due casi limite illustrano bene la regola che sembra emergere dal panorama nazionale delle addizionali chieste dalle Regioni: una regola distorsiva, in virtù della quale i territori con redditi medi più bassi, figli di economie più in affanno (e "corretti" da tassi di evasione mediamente più alti), sono schiacciati da una pressione fiscale locale alle stelle, mentre le aree più ricche del Paese riescono in genere a contenere il livello di tasse necessarie a far funzionare le amministrazioni territoriali.

Questo squilibrio è frutto di una storia di anni, caratterizzati da extradeficit regionali concentrati al Centro-Sud che hanno fatto superare alle addizionali di alcune Regioni anche i tetti massimi fissati dalla legge nazionale, ma subisce una nuova botta dall'aumento, generalizzato e retroattivo, imposto dal decreto salva-Italia. La manovra ha ritoccato all'insù dello 0,33% la quota base delle addizionali, su cui le singole Regioni possono introdurre le proprie maggiorazioni. Detta così, la percentuale non rende l'idea, perché rispetto alle aliquote medie applicate fino al giorno prima della manovra si tratta di un aumento intorno al 25-30 per cento. Non solo: in molte Regioni, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, dalle Marche alla Puglia, la richiesta regionale è scaglionata e cresce insieme al reddito dichiarato, mentre la quota ulteriore imposta dal salva-Italia è uguale per tutti. L'incremento, di conseguenza, pesa di più sui redditi bassi, perché lo 0,33% aggiuntivo rappresenta un aumento del 37% sull'aliquota dello 0,9% applicata alle dichiarazioni più "leggere", e del 23,6 sull'aliquota dell'1,4% rivolta in genere a quelle più ricche. Al Sud, con l'eccezione di Basilicata e Sardegna, il nuovo tassello dell'Irpef si sente meno in proporzione, ma porta le aliquote locali a sfondare ogni record storico: in Molise, Campania e Calabria finisce in Regione il 2,03% di qualsiasi reddito dichiarato, mentre in Regioni come il Lazio e la Sicilia si arriva per tutti all'1,73%.

Scartata l'idea di ritoccare le aliquote più alte dell'Irpef nazionale (l'ipotesi nasceva per ristrutturare i «contributi di solidarietà» chiesti a dipendenti pubblici e pensionati), nella ricerca di risorse il Governo si è poi orientato sull'inasprimento dell'imposta locale. La mossa non "arricchisce" le Regioni, perché viene compensata da un taglio equivalente (2,085 miliardi) ai fondi indirizzati ai Governatori. Le Regioni, dal canto loro, hanno avuto un paio di settimane di tempo per trovare vie alternative per far quadrare i propri conti senza trasferire l'intero colpo sui contribuenti, ma praticamente nessuno l'ha fatto. Chi vuole andare a caccia di sconti si deve armare di microscopio, e con un po' di sforzo riuscirà a trovare lo 0,05% assicurato dalla Lombardia ai redditi compresi fra 15mila e 28mila euro (per loro l'aliquota passa all'1,58% anziché all'1,63%).

Su questa base ingigantita, si eserciterà poi l'autonomia fiscale dei Comuni, che già stanno facendo i calcoli sulle possibilità di aumento della "loro" Irpef: da Milano, dove si ragiona di portare al 4-6 per mille l'aliquota del 2 per mille introdotta l'anno scorso, a Brescia, dove si punta almeno al 4 per mille fino a Catanzaro, dove l'obiettivo è il 6 per mille, è tutto un fiorire di ipotesi destinate a tradursi in realtà da qui al 31 marzo, termine ultimo per l'approvazione dei preventivi comunali. L'unica buona notizia, in questo quadro, arriva per le imprese, che dal 2012 potranno finalmente detrarre dall'Ires la quota di Irap pagata alle Regioni sul costo del lavoro.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A scaglioni

PIEMONTE

L'aliquota è dell'1,23% fino a 15mila euro, dell'1,53% fino a 22mila e dell'1,73% per i redditi superiori

LOMBARDIA

L'aliquota base dell'1,23% è riservata ai redditi fino a 15.493,71 euro, sale all'1,58% (1,63% sul 2011) fino a 30.987,41 euro di reddito e si attesta a 1,73% per le somme superiori

LIGURIA

Fino a 30mila euro si paga l'1,23%, sopra si sale all'1,73%

EMILIA ROMAGNA

Aliquota dell'1,43% fino a 15.500 euro, dell'1,53% fino a 20mila euro, dell'1,63% fino a 25mila euro e dell'1,73% sopra questa soglia

UMBRIA

Aliquota base dell'1,23% per i redditi fino a 15mila euro e dell'1,43% per i redditi superiori

ABRUZZO**BASILICATA****BOLZANO****CALABRIA****CAMPANIA****EMILIA ROMAGNA****FRIULI VENEZIA GIULIA****LAZIO****LIGURIA****LOMBARDIA****MARCHE****MOLISE****PIEMONTE****PUGLIA****SARDEGNA****SICILIA****TOSCANA****TRENTO****UMBRIA****VALLE D'AOSTA****VENETO**

Il conto territoriale

Quanto cambia all'anno l'addizionale Irpef nelle Regioni per diversi scaglioni di reddito - Valori in euro

Le differenze. Ai sindaci meno libertà di manovra

Aliquote decentrate nella Babele di regole

Rincari delle addizionali Irpef, regionali e comunali, in ordine sparso.

Irpef comunale

Fino al 2011 c'era una sostanziale libertà di manovra sulle aliquote differenziate, temperata dal blocco del prelievo disposto dagli interventi del legislatore statale. Ragioni di semplificazione imponevano semmai di attenersi agli scaglioni di reddito dell'Irpef o eventualmente dell'addizionale della Regione di riferimento. Da quest'anno, dopo l'ultima modifica del decreto salva-Italia, i Comuni che vogliono diversificare l'aliquota devono necessariamente adottare cinque aliquote diverse, in corrispondenza di ciascuno degli scaglioni dell'Irpef. Soluzioni diverse, in alternativa all'aliquota unica, non sembrano quindi possibili. Il controllo di legittimità sulle delibere, peraltro, non compete di certo ai contribuenti né ai sostituti d'imposta. Questi infatti devono attenersi ai dati pubblicati sul sito delle Finanze, a prescindere dalla loro validità. In teoria, dovrebbe essere il Dipartimento delle politiche fiscali a vigilare sulla correttezza delle misure pubblicate.

Addizionali regionali

Per il 2011 valeva il criterio della libertà della differenziazione, in nome del principio della progressività del prelievo (articolo 53 della Costituzione). L'articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 68/2011, sanciva la "fissità" di tutte le misure valide fino alla fine dell'anno scorso, con facoltà delle regioni di deliberarne la riduzione, sino all'aliquota base. Per effetto della manovra di Ferragosto (DI 138/2011), invece, l'Irpef regionale è stata sbloccata, con possibilità per gli enti di stabilire aumenti non superiori allo 0,5% della nuova aliquota base (1,23%), per gli anni 2012 e 2013.

Lo stesso articolo 6 prevede il potere delle Regioni di diversificare le aliquote, con riferimento esclusivo agli scaglioni dell'Irpef nazionale. Il punto è, tuttavia, che per effetto del comma 7 (articolo 6) il potere, come pure la possibilità di adottare agevolazioni, opera solo a decorrere dal 2013. A stretto rigore di legge, quindi, per il 2012 le Regioni possono elevare le misure del prelievo, entro i limiti di legge, ma non possono né differenziare le aliquote né introdurre detrazioni ed esenzioni. Vale ricordare, in proposito, che le addizionali all'Irpef sono un tributo statale attribuito alle regioni, tali che i poteri di intervento di queste ultime sono definiti nella normativa di riferimento.

Inoltre, alla luce della formulazione differente della previsione riferita all'Irpef regionale, rispetto a quella comunale, sempre dal 2013 dovrebbe essere possibile anche adottare un numero di aliquote inferiore a quelle dell'Irpef attraverso l'accorpamento degli scaglioni.

Lu.Lo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Similitudini e diverse caratteristiche delle due imposte immobiliari, con gli effetti per i contribuenti

Imu-Ici, dieci gradi di separazione

Tra detrazioni familiari e case all'estero, cosa fa la differenza

3. Sostituzione dell'Irpef. Questa ulteriore differenza non sempre è stata messa in evidenza. La nuova Imu infatti oltre a sostituire l'Ici sostituisce anche l'Irpef e le addizionali sugli immobili non locati differenti dall'abitazione principale. Da ciò i calcoli di convenienza rispetto al passato dovranno tener conto anche di tale situazione. Per le seconde o terze case solo un calcolo sul singolo caso potrà consentire di verificare l'effetto della nuova previsione anche se molto spesso si giungerà a individuare anche in questo caso un aggravio. I calcoli dell'esborso e quindi del confronto con la situazione attuale dovranno però tener conto anche del potere che è assegnato ai comuni per la rimodulazione delle aliquote e dell'Imu non è l'Ici. Almeno dieci differenze fanno sì che la nuova imposta abbia effetti diversi dalla vecchia comunale sugli immobili. Da quando la manovra Monti ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'Imu, questa è stata spesso definita come una sorta di Ici allargata e nulla più. Si tratta, invece, di una nuova imposta che è vero che sostituisce l'Ici (ma non solo) e che ha non pochi punti in comune con la stessa, ma è anche vero che ha caratteristiche proprie. Ecco allora le dieci differenze di maggior rilevanza che saranno quelle che i contribuenti dovranno considerare per verificare convenienze e sconvenienze della nuova imposta.

1. Abitazione principale. Forse è la differenza che ha avuto la maggior pubblicità. Al contrario di quanto accadeva con l'Ici, con la nuova imposta anche l'abitazione principale sarà da assoggettare al tributo con un evidente aggravio per i titolari dell'abitazione principale (che fino a oggi non pagavano alcunché né ai fini Ici né ai fini Irpef). L'imposta sull'abitazione principale è fissata allo 0,4% ma i comuni hanno il potere di modificarla di 0,2 punti percentuali in più o in meno. Quindi la stessa potrà variare dallo 0,2 allo 0,6%.
2. Detrazione per carichi di famiglia. In sede di conversione per ogni figlio fino ai 26 anni di età, che vive in famiglia, è concessa una detrazione aggiuntiva a quella stabilita per l'abitazione principale di 50 euro. Il tetto massimo della nuova detrazione sarà di 400 euro da sommare ai 200 concessi in generale per l'abitazione principale (quindi il bonus massimo sarà di 600 euro). Lo sconto sarà efficace nel 2012 e 2013 mentre nulla si prevede con riguardo al 2014. Nessuna previsione simile esisteva ai fini Ici (nemmeno quando era tassata l'abitazione principale).
4. Valore immobili. La base imponibile Imu è individuata partendo dal valore della rendita catastale rivalutata. Poi, come già succedeva con l'Ici, per passare dalla rendita al valore dell'immobile sono stati individuati alcuni moltiplicatori. Ma tali moltiplicatori sono ben più alti rispetto a quelli in vigore con l'Ici. Da qui naturalmente una logica conseguenza è quella che si assisterà a un incremento della base imponibile dell'imposta municipale rispetto a quella Ici. Almeno per ora il nuovo valore così individuato esplica efficacia solo con riferimento all'imposta comunale. Guardando ai casi più comuni, gli effetti si faranno sentire non poco. Basti pensare che sulle abitazioni il nuovo moltiplicatore di 160 sostituisce il precedente di 100 e sugli uffici il nuovo di 100 sostituisce il precedente di 50 (con una sorta di raddoppio della base imponibile).
5. Aliquote. Anche sul fronte delle aliquote non mancano le novità. La vecchia Ici prevedeva per le abitazioni una imposta che poteva variare dal 4 al 7 per mille, spazio entro cui i comuni potevano scegliere le differenziazioni che volevano introdurre nel loro territorio comunale. Ora invece sull'abitazione principale è fissata allo 0,4% ma i comuni hanno il potere di modificarla di 0,2 punti percentuali in più o in meno. Quindi la stessa potrà variare dallo 0,2 allo 0,6%. Sugli immobili è fissata allo 0,76%, ma i comuni hanno il potere di modificarla di 0,3 punti percentuali in più o in meno. Quindi la stessa potrà variare dall'1,06% allo 0,46%. Inoltre la stessa è fissata allo 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale e i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. Inoltre i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati.
6. Potere regolamentare dei comuni. Anche in ambito Imu rimane fermo il potere regolamentare dei comuni, ovvero la possibilità degli stessi di modulare l'imposta con riguardo a specifiche fattispecie. Una particolarità riguarda però gli immobili inagibili e per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per

oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. In tal caso l'Ici non era dovuta per espressa previsione normativa mentre di tale esclusione non vi è traccia nell'Imu. La stessa quindi potrà essere accordata, ma solo in via opzionale dai comuni esercitando il loro potere regolamentare.

7. Compartecipazioni erariale. L'Ici era un'imposta comunale il cui gettito finiva interamente nelle casse dell'ente periferico. Non è così per l'Imu. È stata, infatti, prevista una compartecipazione dello stato all'Imu nella misura: del 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base di cui al (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali. In tal caso le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo stato di cui al periodo precedente. Ora ciò può avere un effetto diretto per i contribuenti. Se gli immobili diversi dalla casa di abitazione e quelli rurali il gettito dovrà essere devoluto allo stato nella misura del 50% dell'imposta totale calcolata con l'aliquota dello 0,76% sarà ben difficile che i comuni sfruttando il loro potere giungeranno ad abbattere tale aliquota perché così facendo correrebbero il rischio di incassare solo poco più di quello che in ogni caso sarà il gettito di competenza (per legge) dell'erario centrale.

8. Fabbricati rurali. Niente sconti per i fabbricati rurali. La nuova Imu cancella l'esenzione Ici per i fabbricati rurali. Tali immobili pagheranno con un'aliquota ridotta allo 0,2% nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentale (quindi stalle, depositi attrezzi, ecc). Vi è però la possibilità dei comuni di abbattere l'aliquota allo 0,1%. Nel caso di fabbricati rurali a destinazione abitativa non vi sono differenze rispetto alla tassazione di tutti i fabbricati abitativi non rurali. Se il fabbricato rurale a uso abitativo, è abitazione principale pagherà l'Imu in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per detta fattispecie. Se invece non è abitazione principale, sarà assoggettato all'Imu secondo le regole ordinarie.

9. Fabbricati esteri. Anche se tecnicamente ha un altro nome un'altra differenza rispetto all'Ici è che la nuova imposizione colpirà anche gli immobili esteri. Il decreto Monti ha introdotto un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili specifici quando che lo stesso è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Quindi in prima battuta vale il costo di acquisto, ma se non vi è la possibilità di dimostrarlo (o forse anche se lo stesso non esiste in quanto l'immobile è pervenuto in forma gratuita) ecco allora che interviene il valore di mercato.

10. Pagamenti. Qui il cantiere è ancora aperto. Le abituali scadenze Ici erano quella del 16 giugno e del 16 dicembre. Entro la prima data occorre versare l'acconto d'imposta per l'anno in corso ed entro la seconda il saldo di quanto dovuto. Il decreto sul federalismo prevede invece scadenze differenti. Si prevede infatti che il pagamento dell'Imu intervenga in un minimo di 4 rate: • 31 marzo • 16 giugno • 30 settembre • 16 dicembre. Sul punto saranno necessari i chiarimenti della prassi soprattutto in sede di prima applicazione che presumibilmente dovranno indicheranno anche gli obblighi dichiarativi correlati alla nuova imposta.

5 Aliquote
10 Pagamenti
9 Immobili esteri
4 Valore immobili Fabbricati rurali
2 Detrazione familiare
1 Abitazione principale
7 Compartecipazione erariale
3 Sostituzione Irpef e addizionali
6 Potere regolamentare dei comuni

LE DIFFERENZE Moltiplicatori più bassi Ordinaria: 0,4% - 0,7% Abitazione principale: zero
16 giugno e 16 dicembre ICI IMU Non dovuta Dovuta Non prevista Prevista Esenti Pagano l'Imu
31 marzo 16 giugno 30 settembre 16 dicembre Non pagavano Pagano lo 0,76% Non sostituiva l'irpef Sostituisce l'irpef per gli immobili non locati Innalzamento moltiplicatori (per abitazioni + 60%) Ordinaria: 0,46% - 1,06% Abitazione principale: 0,4% - 0,7% Previsto Previsto (anche per concedere esenzioni non più disciplinate) Non prevista Prevista su immobili di versati da abitazione principale e rurali